



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le politiche europee

Ufficio per la cittadinanza europea, il mercato interno e

AA.GG. - Servizio mercato interno I –

MECCANISMO DI ALLERTA

Articolo 56 BIS

Il nuovo articolo introduce il meccanismo di allerta nell'ambito di applicazione della Direttiva 2005/36/CE. Tale istituto, che è mutuato da quello già esistente per la Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, sarà attivabile attraverso il sistema IMI e prevede due procedure.

La prima (Articolo 56 bis, paragrafo 1) riguarda le professioni del settore sanitario (Allegato V, quelle collegate a diritti acquisiti o a formazione equivalente), tutti i professionisti che esercitano attività aventi ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti e quelli che esercitano attività relative all'istruzione dei minori, tra cui l'assistenza e l'istruzione della prima infanzia. Tale procedura prevede che le autorità competenti di uno Stato membro informino le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri dell'identità del professionista al quale le autorità o i giudici nazionali abbiano limitato o vietato, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio di detto Stato membro dell'attività professionale. Per tali procedure è prevista anche una deadline di 3 giorni, decorrenti dall'adozione della decisione che limita o vieta l'esercizio totale o parziale della professione, entro i quali deve essere effettuata la comunicazione di allerta. Quest'ultima deve contenere anche le informazioni relative alla professione in questione, l'autorità che ha emanato l'atto, l'ambito di applicazione della limitazione o del divieto nonché il periodo durante il quale si applica la limitazione o il divieto. Le autorità competenti di tutti gli Stati membri devono essere informate senza indugio circa la scadenza di un divieto o di una restrizione, così come di ogni successiva modifica a tale data.

La seconda (Articolo 56 bis, paragrafo 3) riguarda tutte le professioni nei casi in cui vi sia stata falsificazione di una qualifica attestata in giudizio davanti ad un giudice di tribunale. Anche questa procedura prevede che le autorità competenti di uno Stato membro informino le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri dell'identità del professionista entro al massimo tre giorni dalla data di adozione della decisione del tribunale.

In entrambe le procedure gli Stati membri sono tenuti ad informare per iscritto, contemporaneamente all'invio dell'allerta, il professionista nei confronti del quale è stato inviato tale messaggio di allerta. Il professionista può presentare ricorso ai sensi del diritto nazionale contro tali decisioni, o chiederne la rettifica, e fare ricorso a tutti i mezzi e strumenti di tutela al fine di compensare eventuali danni causati da allerte ingiustificate.

La Commissione adotterà atti di esecuzione per l'applicazione del sistema di allerta nei quali saranno incluse le disposizioni sulle autorità competenti autorizzate a inviare e/o ricevere allerte, sulle ulteriori informazioni e procedure intese a completare le allerte, sul ritiro e la conclusione delle allerte, e sulle misure intese a garantire la sicurezza durante il periodo di trattamento e di conservazione.